

- **Commissione scolastica intercomunale**

**Legge della scuola media, art. 24**

<sup>1</sup> I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica che collabora con la direzione per:

- a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;
- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
- c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
- d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
- e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

**Regolamento della scuola media, art. 14**

<sup>1</sup> Per ogni sede è istituita la commissione scolastica formata dai rappresentanti di tutti i comuni del comprensorio. Ogni comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi municipi.

<sup>2</sup> Nelle sedi frequentate da allievi di un solo comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.

<sup>3</sup> La costituzione della commissione è ratificata dal Dipartimento.

<sup>4</sup> La commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario; si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno; straordinariamente può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o il consiglio di direzione della sede.

<sup>5</sup> Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.

- **Consiglio di istituto**

**Legge della scuola, art. 26**

<sup>1</sup> Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.

<sup>2</sup> Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) da tre genitori di allievi minorenni;
- d) da tre allievi;
- e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.

<sup>3</sup> Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

<sup>4</sup> Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sull'utilizzazione del credito annuale.

**Regolamento della Legge della scuola, artt. 65-70**

**a) Istituzione**

<sup>1</sup> Il consiglio d'istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:

- a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori e dell'assemblea degli allievi;
- b) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione o della direzione d'istituto.

<sup>2</sup>Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.

**b) compiti**

I compiti assegnati al consiglio d'istituto sono definiti dall'art. 26 della legge.

**c) modalità di elezione**

I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.

**d) rappresentanti dei comuni**

<sup>1</sup>Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto è fatta dai rispettivi municipi. Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l'istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.

<sup>2</sup>Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell'istituto vi fa parte di diritto.

<sup>3</sup>Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri.

<sup>4</sup>I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

**e) modalità di funzionamento**

<sup>1</sup>Nella prima seduta dell'anno scolastico il consiglio d'istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.

<sup>2</sup>Di ogni seduta viene redatto un verbale.

**f) convocazione**

<sup>1</sup>Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente per iniziativa:

- a) del presidente stesso;
- b) del consiglio di direzione;
- c) di un terzo dei suoi membri;
- d) del Dipartimento.

<sup>2</sup>La prima seduta dell'anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.